

(I lavori iniziano alle ore 14.18 con l'esame delle interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno del Consiglio regionale)

OMISSIS

Interrogazione a risposta immediata n. 2100 presentata da Bono, inerente a "Contratti di ospitalità nelle RSA"

PRESIDENTE

Proseguiamo i lavori esaminando l'interrogazione a risposta immediata n. 2100.
La parola al Consigliere Bono per l'illustrazione.

BONO Davide

Grazie, Presidente.

Non c'è né l'Assessore Saitta né l'Assessore Ferrari, però ha la risposta scritta l'Assessore Ferrero, con delega all'agricoltura.

Al di là di questo, è un tema di cui si discute da molto tempo: la sottoscrizione di contratti di ospitalità o di ingresso da parte di RSA (residenze socio-assistenziali) per il ricovero di anziani.

Noi sappiamo che la normativa nazionale non prevede il divieto di sottoscrizione di contratti d'ingresso e di ospitalità, come invece ci sono, ad esempio, per i ricoveri presso ospedali privati, in quanto sono state soppresse da due delibere della Giunta regionale, una del 2009 e una del 2010.

A oggi, ai sensi dei nuovi livelli essenziali di assistenza, quelli che hanno rinnovellato da poco il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2001, la permanenza all'interno di una RSA viene coperta, per almeno il 50 per cento del suo costo, dal sistema sanitario. L'altro 50 per cento spetta al Comune, o al Comune tramite il Consorzio dei servizi socio-assistenziali, quindi a fondi in parte regionali dati dall'Assessorato alle Politiche sociali, oppure direttamente al malato, all'anziano o, comunque, alla famiglia dell'anziano, in caso di un livello di ISEE sopra una soglia determinata dalle delibere regionali.

Ogni RSA dispone di un regolamento per il funzionamento, che deve essere obbligatoriamente consegnato, illustrato e dato per presa visione all'anziano ricoverando e ai suoi congiunti, con netta precisazione e separazione delle prestazioni comprese nelle tariffe delle RSA e le attività alberghiere extra, o di servizio extra aggiuntivo alla persona, quindi non incluso nella tariffa base, che sono a carico dell'utente, in modo che sia chiaro che sono spese ulteriori rispetto a quelle riconosciute dall'accordo che le RSA hanno con la Regione Piemonte.

Infatti solo il Comune può autorizzare per iscritto l'ospite, i congiunti, il tutore o l'amministrazione di sostegno a provvedere a versare direttamente l'importo alla struttura convenzionata, nel caso della quota che spetta alla persona, in caso di superamento dell'ISEE.

Solo le prestazioni aggiuntive possono essere invece di competenza contrattuale tra il privato cittadino che viene ricoverato e la struttura.

Le diverse segnalazioni giunte a noi, ma anche alla IV Commissione, ai Consiglieri e all'Assessorato, ci indicano come, in realtà, queste norme sembrerebbero essere state violate, cioè sembrerebbe che siano stati firmati dei contratti di ospitalità e d'ingresso, senza dare adeguata evidenza di cosa è compreso nella tariffa base e cosa no, senza i quali non si darebbe accesso all'anziano.

Vogliamo chiedere innanzitutto se l'Assessorato è a conoscenza di questa pratica, che sembrerebbe alquanto diffusa nella nostra regione, e come intende procedere, a seguito di verifiche, se si dovesse riscontrare realmente questa fattispecie di violazione di norme regionali nelle RSA piemontesi.

PRESIDENTE

La parola all'Assessore Ferrero per la risposta.

FERRERO Giorgio, Assessore regionale

Grazie, Presidente.

Consigliere Bono, le leggo la breve relazione che poi credo di poterle consegnare; va per punti, due in particolare.

Il primo punto: *"Le DGR 44/2009 e 64/2010 non hanno soppresso i contratti di ospitalità"*.

Il secondo: *"Il Comune non versa la quota alberghiera al 50 per cento della retta di ricovero, ma integra tale quota solo nei casi d'insufficiente reddito dell'ospite, sulla base del regolamento locale di attuazione delle disposizioni ISEE"*.

Per quanto attiene specificamente al contratto di ospitalità, la Direzione Coesione sociale, con note del 23 marzo 2016 al Difensore civico e del 17 novembre 2016 alle associazioni delle strutture e alle ASL, ha già specificato che il contratto di ospitalità può essere utilizzato dalle strutture RSA per quanto attiene al rapporto di regime privato e per gli ospiti contrattualizzati dal Servizio Sanitario Regionale, solo per *"richiamare l'utente o chi lo rappresenta in modo che ne abbia piena conoscenza, l'insieme dei suoi diritti e doveri nei riguardi della struttura ospitante, ivi compresi quelli derivanti dal contratto che la struttura stessa stipula con soggetti pubblici. Ovviamente il contratto di ospitalità non può essere usato per modificare, contraddire o eludere le norme che regolano il contratto di servizio in convenzione. Pertanto si conferma che l'uso del contratto di ospitalità non appare illegittimo, purché avvenga nel rispetto della disciplina regionale"*.

PRESIDENTE

Grazie, Assessore Ferrero.

Dichiaro chiusa la trattazione delle interrogazioni a risposta immediata.

(Alle ore 15.00 il Presidente dichiara esaurita la trattazione delle interrogazioni a risposta immediata)

(La seduta ha inizio alle ore 15.01)